

Riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti sottoposti a condizione sospensiva

Imposta di registro - Comunicazione avveramento condizione sospensiva tramite atto ricognitivo - Equipollenza alla denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986 - Sussistenza - Conseguenze sul termine da osservare.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20660 del 22/07/2025 (Rv. 675202 - 01) In tema di imposta di registro, l'atto ricognitivo con cui viene comunicato all'amministrazione l'avveramento della condizione cui è sospensivamente condizionata l'efficacia dell'atto che consente la riscossione del tributo costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va, pertanto, eseguito nello stesso termine previsto da tale disposizione. Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, Cod. Civ. art. 2720